

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3193

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati TATTARINI, NARDONE, OLIVEIRO,
DI STASI, ABATERUSSO, TRABATTONI, RAVA, SEDIOLI,
RUBINO Paolo, CARUANO, OCCHIONERO, ROSSIELLO
e MALAGNINO**

(V. Stampato Camera n. 2261)

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della
Camera dei deputati il 1° aprile 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 aprile 1998*

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull’Unione nazionale incremento delle razze equine (UNIRE)**

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e sugli enti tecnici da essa dipendenti ai sensi della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Commissione, con particolare riguardo al periodo che inizia dal 1° gennaio 1989, ha il compito di accertare:

a) la struttura organizzativa dell'UNIRE, i meccanismi direzionali, la situazione finanziaria e patrimoniale e l'attività gestionale;

b) i rapporti tra l'UNIRE e i soggetti interessati al settore dell'allevamento equino, dell'ippica e delle attività equestri in generale, le convenzioni in essere e i rapporti finanziari conseguenti;

c) il sistema delle scommesse, il rapporto con i soggetti delegati a tale compito, le procedure di affidamento operate nel tempo ed i relativi criteri di verifica e di controllo;

d) i rapporti amministrativi, finanziari, patrimoniali e di controllo degli enti tecnici e della Federazione italiana sport equestri (FISE);

e) i rapporti tra l'UNIRE e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, successivamente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per le politiche agricole, con particolare riguardo all'attività svolta dal Ministero stesso ed alla idoneità, efficacia ed adeguatezza delle procedure di indirizzo e controllo adottate.

Art. 3.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

(Funzionamento)

1. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno che ne disciplina l'attività ed il funzionamento anche con riguardo alle norme applicabili per le audizioni e le testimonianze.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 5.

(Pubblicità dei lavori)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti, documenti e informazioni relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria.

3. Per gli accertamenti di propria competenza riguardanti i fatti oggetto di indagine giudiziaria in corso la Commissione può altresì chiedere documenti e informazioni all'autorità giudiziaria.

4. La Commissione nello svolgimento delle indagini può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria, di esperti e di chiunque altro il cui intervento ritenga necessario.

Art. 7.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto concerne le dichiarazioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme in vigore.

Art. 8.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento con la presentazione alle Camere di una relazione finale, trasmessa unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti acquisiti, sui risultati delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte concernenti gli interventi legislativi ed amministrativi ritenuti necessari.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.